

## **ALLEGATO A**

### **REG. (UE) N. 1305/2013. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 MISURA 7 – SOTTOMISURA 7.6**

**“Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”**

**INTERVENTO 7.6.1 “Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali”**

**AVVISO PUBBLICO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI -  
ANNUALITA' 2022**

#### **1.PREMESSA**

Il presente Avviso pubblico stabilisce i termini e le modalità per l'accesso agli aiuti previsti dal Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 nell'ambito della misura 7 – sottomisura 7.6 per il tipo d'intervento 7.6.1 “Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali”.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme e le disposizioni contenute nel Programma Regionale di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, e regionali pertinenti e vigenti.

#### **2.DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **2.1.Descrizione del tipo di intervento**

L'intervento 7.6.1 contribuisce al perseguimento degli obiettivi della Focus Area 6b “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” e risponde ai seguenti fabbisogni di sviluppo:

- Fabbisogno F14 - Favorire la gestione e l'ampliamento degli habitat e delle aree naturali;
- Fabbisogno F15 - Favorire la conservazione e fruibilità del patrimonio paesaggistico;
- Fabbisogno F18 - Evitare l'abbandono delle zone di montagna e svantaggiate;
- Fabbisogno F19 - Migliorare lo stato di conservazione della biodiversità;
- Fabbisogno F27 - Favorire la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico-culturale ambientale e del paesaggio;
- Fabbisogno F28- Miglioramento dell'attrattività e accessibilità dei territori rurali e dei servizi alla popolazione;
- Fabbisogno F 29 – Azioni integrate di promozione del territorio rurale.

La sottomisura è finalizzata alla tutela, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle aree rurali, e in particolare delle Aree Naturali Protette e dei siti Natura 2000, con l'intento di contribuire, tramite iniziative di rivitalizzazione, a contrastare il declino socio economico e di abbandono delle stesse. Sono previste iniziative volte:

- alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, ambientali e paesaggistiche sia tramite interventi di restauro e riqualificazione che tramite il ripristino delle funzioni ecosistemiche dei siti naturali;
- al recupero e la riqualificazione di aree ad elevata valenza ambientale introducendo infrastrutture leggere per la fruizione turistica e l'educazione ambientale;
- alla realizzazione, riqualificazione della rete escursionistica, della rete di percorsi ciclo-pedonali e della rete dei percorsi tematici di importanza strategica regionale;
- al monitoraggio e studi territoriali finalizzati alla verifica dell'efficacia degli strumenti di pianificazione delle aree di pregio ambientale; ad interventi di recupero e riqualificazione funzionale del patrimonio edilizio, ambientale e paesaggistico, a scopo didattico, dimostrativo e turistico;
- alla realizzazione o riqualificazione di micro reti ecologiche sulle quali sviluppare percorsi dedicati alla mobilità lenta (piste pedonali, ciclabili, ippovie).

##### **2.2.Tipo di sostegno**

Gli aiuti previsti dal presente Avviso sono concessi in forma di sovvenzione a fondo perduto.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo per gli investimenti, di cui al paragrafo 2 dell'art. 45

del Reg. (UE) n. 1305/2013, e con le modalità disposte dal paragrafo 4 dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Si precisa pertanto che l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso ed è riservato agli investimenti, escludendo quindi le azioni di sensibilizzazione e studi.

### 2.3. Collegamento ad altre normative

- a) Direttiva 2009/147/CE, direttiva Uccelli;
- b) Direttiva 92/43/CEE direttiva Habitat;
- c) DGR 360/2021 "Linee guida per la valutazione di incidenza (VInCA) – Direttiva n° 92/CEE Habitat Art. 6 paragrafo 3 e 4;
- d) L. n. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" e s.m.i.;
- e) L.R. n. 9/95 "Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette";
- f) Reg. (UE) n. 1307/2013;
- g) L.R. n. 1/2015 "Testo unico governo del territorio e materie correlate";
- h) Normativa nazionale sugli appalti pubblici: "Nuovo Codice degli Appalti Pubblici" di cui al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- i) "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 - 2020" Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dell'11 febbraio 2006 e s.m.i., disponibili sul sito internet [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it).

### 2.4. Beneficiari

Beneficiari del presente Avviso sono:

- a) Regione;
- b) Enti pubblici in forma singola o associata nel rispetto dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- c) Soggetti gestori delle Aree Naturali Protette;
- d) Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro e che non svolgano attività economiche;
- e) Partenariati tra soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica.

Si precisa che è il soggetto privato a dover essere dotato di personalità giuridica e che il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è materia delegata alle Regioni dall'articolo 14 del Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (cifr. <http://www.regione.umbria.it/la-regione/persone-giuridiche>).

Ai fini del presente Avviso nelle domande di sostegno presentate da partenariati tra soggetti pubblici e soggetti privati dotati di personalità giuridica il soggetto capofila beneficiario del finanziamento resta in ogni caso il soggetto pubblico. Il soggetto privato dotato di personalità giuridica deve essere individuato tramite una procedura di evidenza pubblica. Nell'atto costitutivo del partenariato tra soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica devono evincersi chiaramente le rispettive competenze che si integrano per realizzazione (soggetto pubblico) e gestione (soggetto privato dotato di personalità giuridica) degli investimenti realizzati, in funzione delle diverse responsabilità ed obiettivi che si pone la parte pubblica e la parte privata.

Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

### 2.5. Tipologia di interventi

Sono ammissibili i costi sostenuti per investimenti relativi a:

- a) riqualificazione funzionale del patrimonio architettonico, ambientale e paesaggistico, a scopo didattico, dimostrativo e turistico (ad esclusione delle strutture dedicate alla ricettività temporanea e alla ristorazione);
- b) riqualificazione naturalistica ed infrastrutturale di siti ad alto valore naturalistico;
- c) redazione e aggiornamento di piani di gestione, promozione e informazione connessi alle finalità della misura;
- d) studi connessi alle finalità della sottomisura;
- e) attività di informazione e di sensibilizzazione ambientale (ad es. centri visita nelle Aree naturali protette, azioni pubblicitarie, interpretazione e percorsi tematici) rivolte alla cittadinanza, agli stakeholders e ai rilevatori, anche volontari;
- f) acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi e attrezzature funzionali agli interventi realizzati compreso hardware e software;

g) azioni di salvaguardia del patrimonio immateriale coerente con le finalità della misura. Ai fini del presente Avviso i piani di gestione, di cui alla precedente lettera c), sono da intendersi riferiti a piani di gestione dei siti della rete Natura 2000, ai piani dei Parchi regionali di cui alla L. R. n. 9/1995 e s. m. i. e a loro documenti attuativi.

## 2.6. Condizioni di ammissibilità

2.6.1. Sono ammissibili gli interventi che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, soddisfano le seguenti condizioni:

- a) coerenza dell'operazione con le politiche regionali (strumenti e piani) riguardanti le Aree Naturali Protette e altre aree di pregio ambientale;
- b) per operazioni inerenti beni immobili (terreni e fabbricati), il beneficiario deve essere in possesso del titolo di proprietà o essere possessori o detentori a vario titolo degli immobili o terreni interessati.

La coerenza delle operazioni con le politiche regionali è rispettata se gli interventi proposti soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- i. condividono finalità e obiettivi dei piani di gestione delle Aree Naturali Protette in coerenza con gli studi tematici propedeutici alla redazione degli stessi disponibili nel sito istituzionale come elaborati in fase di procedura di VAS e con i successivi atti di adozione;
- ii. condividono finalità e obiettivi contenuti nei piani di gestione dei siti della rete Natura 2000;
- iii. prevedono investimenti realizzati in osservanza del "Disciplinare tecnico per l'allestimento della rete sentieri della Regione Umbria" di cui alla D.G.R. n. 1633 del 28.12.2016.

La disponibilità giuridica del bene è rispettata se il beneficiario detiene, per i beni immobili (terreni e fabbricati) oggetto di intervento, uno dei seguenti titoli:

- a) proprietà;
- b) comproprietà con autorizzazione del/degli altri proprietari alla realizzazione degli investimenti;
- c) usufrutto con autorizzazione del/dei nudi proprietari alla realizzazione degli investimenti;
- d) affitto con autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli investimenti;
- e) comodato d'uso con autorizzazione della proprietà alla realizzazione degli investimenti;
- f) concessionari di proprietà pubbliche con autorizzazione del concessionario o dell'ente gestore alla realizzazione degli investimenti.

Nel caso di acquisto di beni immobili (terreni e fabbricati) la disponibilità giuridica del bene può essere attestata da uno dei seguenti documenti:

- a) atto di avvio del procedimento per l'acquisizione dei terreni per esproprio o cessione bonaria;
- b) contratto preliminare di compravendita di beni immobili (terreni e fabbricati) oggetto di acquisizione (con autorizzazione della proprietà alla realizzazione degli investimenti).

I titoli di cui alle lettere c), d), ed e) devono essere registrati nei competenti uffici alla data di presentazione della domanda di sostegno.

I suddetti titoli devono contenere, o essere eventualmente integrati, con dichiarazione, fornita ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di eventuali comproprietari/proprietari o del concessionario con la quale si autorizza il beneficiario ad effettuare l'investimento e si prende d'atto degli impegni ed obblighi che da essi scaturiscono.

Le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovranno essere redatte e sottoscritte da ogni eventuale possessore con relativa copia del documento di riconoscimento in corso di validità e dovranno essere allegate alla presentazione della domanda di sostegno.

Il possesso degli immobili (terreni e fabbricati) attestato da usufrutto, affitto, comodato d'uso, concessione, dovrà permettere il rispetto del vincolo quinquennale a far data dal pagamento finale al beneficiario.

Nel caso in cui i titoli di possesso suddetti abbiano una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo quinquennale, a far data dal pagamento finale al beneficiario, il richiedente è tenuto ad acquisire, anteriormente alla domanda di liquidazione finale dell'aiuto, la documentazione comprovante il rinnovo del possesso dei beni immobili (terreni e fabbricati) sui quali mantenere l'impegno assunto. Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità comporta l'esclusione/decadenza della domanda di sostegno.

2.6.2. Sono ammissibili investimenti per infrastrutture su piccola scala (interventi elencati al punto 2.5, lettere a), b) e c)) la cui dimensione in termini di valore della relativa spesa ammissibile non supera il limite di 500.000,00 euro (al netto di IVA).

2.6.3. Ai fini del presente Avviso, sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e ristrutturazione urbanistica (così come definite dalle normative vigenti in materia). Pertanto, i titoli abilitativi (Scia, permesso di costruire ecc...) per essere ammissibili non dovranno riportare la dicitura "intervento di manutenzione ordinaria e/o ristrutturazione urbanistica". In particolare relativamente ai requisiti e le modalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente si fa riferimento alla D.G.R. n. 420 del 19 marzo 2007,

adeguata ed integrata ai contenuti della L.R. 1/2015 con D.G.R. n. 852 del 13 luglio 2015 (BUR n. 40 S.O. n. 1 del 12/8/2015). Si precisa inoltre che tra gli interventi di riqualificazione del patrimonio architettonico, ambientale e paesaggistico non sono ammissibili le nuove costruzioni, gli ampliamenti di superficie e cubatura e le delocalizzazioni di edifici esistenti.

2.6.4. Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità comporta l'esclusione/decadenza della domanda di sostegno.

2.6.5. Si precisa che per quanto non riportato nel presente Avviso in merito all'ammissibilità totale o parziale dell'investimento si fa riferimento alle disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti previste nella DGR 935 del 02.08.2017 e s. m. e i. e nella D.D. n 7336 del 12/7/2018 e s. m. e i.

## 2.7. Ambito territoriale di applicazione

Il territorio rurale regionale non comprende i seguenti ambiti territoriali:

- Centro urbano di Perugia: fogli catastali nn. 214, 215, 233, 234, 251, 252, 253, 267, 268, 401, 402, 403;
- Centro urbano di Terni: fogli catastali nn. da 106 a 111, da 113 a 119, da 122 a 129, da 131 a 139.

## 2.8. Criteri di selezione

Ai fini della formazione di una graduatoria per la selezione dei progetti migliori, alle proposte progettuali pervenuti sono assegnati i punteggi riportati nella seguente tabella.

L'ammissibilità delle domande è comunque subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo di **35 punti**.

Criteri di selezione	Indicatore
1. Pertinenza e coerenza rispetto alle finalità della misura  30 punti max	1. Interventi coerenti ai Piani di gestione dei parchi regionali (30 p. ti) 2. Interventi sulle risorse naturalistiche (10 p. ti) 3. Interventi sulle risorse ambientali (10 p. ti) 4. Interventi sulle risorse paesaggistiche (5 p. ti)
2. Tipologia degli interventi  25 punti max	1. Infrastrutture leggere per l'educazione ambientale (15 p. ti) 2. Infrastrutture leggere per la fruizione turistica (10 p. ti) 3. Riqualificazione patrimonio ambientale (10 p. ti) 4. Riqualificazione patrimonio paesaggistico (10 p. ti) 5. Riqualificazione patrimonio edilizio (15 p. ti) 6. Monitoraggio e studi territoriali per la verifica dell'efficacia della pianificazione adottata nelle aree di pregio ambientale (15 p. ti) 7. Attività di informazione e sensibilizzazione ambientale per la valorizzazione delle risorse naturalistiche (10 p. ti)
3. Localizzazione degli interventi  20 punti max	Aree prevalentemente ricadenti in : 1. Aree Naturali Protette e siti Natura 2000 (20 p. ti) 2. Aree con vincolo paesaggistico (5 p. ti) 3. Corridoi ecologici delle Rete Ecologica Regionale (RERU) (10 p. ti)
4. Complementarietà con altri interventi realizzati  10 punti max	1. Interventi facenti parte del percorso di progettazione partecipata S.N.A.I (Strategia Nazionale Aree Interne) (10 p. ti) 2. Azioni eseguite sotto forma di ITI (Investimenti Territoriali Integrati) (10 p. ti)
5. Attivazione di sinergie tra soggetti pubblici e privati  5 punti max	1. Soggetti pubblici (3 p. ti) 2. Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro che non svolgano attività economiche (1 p. to) 3. Partenariati tra soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica (5 p. ti)

<p>6.Orientamento verso standard costruttivi migliorativi con particolare attenzione alle persone con disabilità</p> <p style="text-align: right;">6 punti max</p>	<p>Tipo di disabilità considerata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Disabilità motoria (2 p. ti)</li> <li>2.Disabilità sensoriale (2 p. ti)</li> <li>3.Disabilità intellettiva (2 p. ti)</li> </ol>
<p>7.Utilizzo di sistemi innovativi</p> <p style="text-align: right;">10 punti max</p>	<p>Sistemi che garantiscano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Risparmio energetico (5 p. ti)</li> <li>2. Uso di energie rinnovabili (5 p. ti)</li> <li>3. Uso di materiali riciclabili (5 p. ti)</li> <li>4. Risparmio di risorse idriche (5 p. ti)</li> <li>5. Recupero e riciclo di risorse idriche (5 p. ti)</li> <li>6. Utilizzo di sistemi di fitodepurazione (5 p. ti)</li> <li>7. Utilizzo di tecniche e materiali di bioedilizia (5 p. ti)</li> <li>8. Uso di mezzi e sistemi per la mobilità sostenibile (5 p. ti)</li> <li>9. Monitoraggi e controlli in tempo reale (5 p. ti)</li> <li>10. Uso di applicativi per una didattica interattiva (5 p. ti)</li> <li>11. Rete wireless "intelligenti" per il monitoraggio e la gestione multifattoriale (controllo ambientale, video sorveglianza, gestione delle reti energetiche,...) (5 p. ti)</li> </ol>
<p>8.Raggiungimento di un punteggio minimo</p>	<p>35 punti</p>

Criteria di preferenza a parità di punteggio:

- Interventi che prevedono la spesa ammissibile maggiore

Per l'attribuzione del punteggio relativo al terzo criterio "Localizzazione degli interventi" sono considerate:

- a) aree prevalentemente ricadenti nelle Aree Naturali Protette e nei siti Natura 2000 e nei corridoi ecologici delle Rete Ecologica Regionale (RERU), quelle ricadenti in particelle catastali che insistono per almeno il 50% negli ambiti suddetti (per gli interventi ricadenti su strade si considera la superficie delle particelle catastali adiacenti all'intervento stesso);
- b) aree prevalentemente ricadenti nelle Aree con vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs n. 42/2004, quelle ricadenti in fogli catastali che insistono per almeno il 50% nell'ambito suddetto.

Per l'attribuzione del punteggio relativo al quinto criterio di selezione "Attivazione di sinergie tra soggetti pubblici e privati", si richiede che l'atto costitutivo dell'accordo sinergico sia in essere alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Ai fini dell'applicazione del sesto criterio di selezione "Orientamento verso standard costruttivi migliorativi con particolare attenzione alle persone con disabilità" si intendono interventi che esulano da quelli previsti dalla normativa vigente in materia di superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche.

## 2.9.Importi e aliquote di sostegno

L'importo del contributo viene commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati. L'intensità dell'aiuto è fissato al 80% della spesa ammissibile.

Gli aiuti concessi non costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

## 3.DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

### 3.1. Disposizioni generali

3.1.1. I soggetti che intendano accedere agli aiuti previsti dalla sottomisura devono presentare una domanda di sostegno, nelle modalità previste al punto 3.2, con un progetto definitivo - pena l'inammissibilità della domanda - e con la documentazione prevista al punto 3.3 del presente Avviso. La domanda deve essere compilata e convalidata nella procedura informatica e trasmessa entro il **15 giugno 2022**, pena l'esclusione, salvo modifiche dei termini o proroghe autorizzate dal Responsabile di Misura competente.

3.1.2. Il Servizio competente, a seguito della verifica della ricevibilità della domanda di sostegno e della valutazione relativa ai criteri di selezione per gli investimenti proposti, effettua la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito istituzionale di una graduatoria delle domande di sostegno,

unitamente a:

- elenco delle domande di sostegno utilmente collocate nella graduatoria e finanziabili in considerazione della dotazione finanziaria della sottomisura;
- declaratoria delle domande escluse.

La graduatoria elenca le domande pervenute riportate in ordine di punteggio in possesso decrescente.

3.1.3. L'inserimento nella graduatoria non determina, nei confronti dei soggetti che hanno presentato la domanda di sostegno, l'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

3.1.4. Entro **30 giorni** dalla data di ricevimento della notifica di utile collocazione nella graduatoria delle domande di sostegno finanziabili, i beneficiari devono presentare prova documentale delle **richieste di rilascio dei titoli abilitativi e/o autorizzazioni agli enti competenti** (escluse le autorizzazioni di competenza del beneficiario stesso) pena la decadenza della domanda di sostegno.

3.1.5. Le domande di sostegno utilmente collocate nella graduatoria e finanziabili in considerazione della dotazione finanziaria della sottomisura dovranno trasmettere, entro **90 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della notifica di finanziabilità**, la documentazione attestante la **cantierabilità del progetto**.

Si precisa che per cantierabile si intende un progetto esecutivo che ha completato l'iter amministrativo e che può procedere all'espletamento della gara con il successivo avvio dei lavori.

Per quanto concerne la normativa sismica, il richiedente, deve presentare, ove necessario, almeno l'attestazione dell'avvenuto deposito sismico o della sola richiesta di autorizzazione sismica presso gli uffici competenti.

3.1.6. Il beneficiario ha l'obbligo, antecedentemente la presentazione della domanda di sostegno, di costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale, secondo le modalità e le regole definite da AGEA.

3.1.7. Per le domande di sostegno pervenute, utilmente collocate nella graduatoria, la cui posizione è stata confermata dall'avvenuta trasmissione della documentazione attestante la cantierabilità, sarà avviata l'istruttoria tecnico amministrativa che verrà effettuata con le modalità previste al punto 3.5.2 del presente Avviso, confermandone o meno la definitiva posizione in graduatoria e l'ammissibilità a finanziamento.

3.1.8. Per le domande di sostegno pervenute, collocate nella graduatoria ma non finanziabili, non verrà avviata l'istruttoria di ammissibilità, fino a quando, eventuali scorrimenti della graduatoria o aumento della dotazione finanziaria della sottomisura, non consentirà loro di acquisire una posizione utile al loro finanziamento.

## **3.2. Presentazione delle domande**

3.2.1. Le domande per accedere ai fondi, formulate sugli appositi modelli, devono essere compilate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)).

Gli utenti abilitati alla compilazione delle domande sono:

- a) gli Enti delegati dalla Regione e in possesso del ruolo di Compilazione domande;
- b) i CAA (Centri di Assistenza Agricola) con ruolo di Compilazione domande;
- c) i liberi professionisti, autorizzati dalla Regione alla compilazione delle domande;
- d) gli sportelli Agea, Nazionale e Regionali con ruolo di Compilazione domande.

3.2.2. Le domande, compilate e rilasciate nella procedura SIAN e sottoscritte dal beneficiario (legale rappresentante o persona formalmente delegata), devono essere trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: [direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it).

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento di cui al presente Avviso farà fede la data di invio della documentazione inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sopra riportato.

A norma dell'art. 38, comma 3, del DPR 445/2000 e s. m. i., le domande sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

3.2.3 Tutte le comunicazioni inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) dovranno avere per oggetto la seguente dicitura che dovrà essere mantenuta nelle successive comunicazioni:

**PSR 2014-2020 Intervento 7.5.1 Nome beneficiario -Titolo Progetto**

3.2.4. Nel caso in cui la domanda presenti elementi mancanti o irregolari, ne è consentita l'integrazione e la regolarizzazione entro un termine, congruo con la procedura, fissato dal Servizio competente. La domanda non è ricevibile nelle seguenti condizioni:

- a) il mancato rispetto del termine di scadenza di presentazione della domanda;
- b) mancata sottoscrizione della domanda da parte del richiedente o del suo legale rappresentante;
- c) mancato utilizzo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per il suo rilascio.

3.2.5. Le domande debbono, sin dal momento della loro presentazione, essere complete dei dati e dei documenti richiesti. Nel caso in cui la domanda presenti elementi mancanti, incompleti ed irregolari, ne è consentita l'integrazione e la regolarizzazione, entro un termine congruo con la procedura e notificato al richiedente dal Servizio competente.

Qualora elementi di incompletezza o irregolarità dovessero permanere la domanda è dichiarata non ammissibile, o accolta parzialmente al livello ammissibile sempre che sussistano i requisiti minimi di accesso agli aiuti.

3.2.6. Tutte le comunicazioni tra il richiedente ed il Servizio competente saranno inviate mediante posta elettronica certificata nei casi in cui il soggetto destinatario sia obbligato alla tenuta della PEC, negli altri casi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

### 3.3. Domanda di sostegno e cantierabilità: documentazione da allegare

3.3.1. Domanda di sostegno - Il proponente, così come individuato al punto 2.4 del presente Avviso deve presentare unitamente alla domanda di sostegno:

- a) per i soggetti sottoposti alle procedure di affidamento previste dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s. m. e i un progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. e i.;
- b) per i soggetti non sottoposti alle procedure di affidamento previste dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s. m. e i., un progetto definitivo in cui gli elaborati ritenuti indispensabili sono:
  - planimetria dell'area d'intervento (ortofoto e stralcio carta tecnica regionale) in scala adeguata con evidenziati i siti e i beni immobili oggetto di intervento;
  - quadro particellare;
  - inquadramento urbanistico;
  - stralcio PRG;
  - elaborati grafici quotati, in scala opportuna;
  - elenco prezzi e computo metrico estimativo;
  - quadro tecnico economico;
  - documentazione fotografica dello stato di fatto con indicati i punti di vista e date;
- c) il computo metrico estimativo completo di misure analitiche organizzato per macrocategorie di intervento deve essere redatto applicando alle quantità complessive i prezzi unitari dei prezzari regionali vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno, mentre per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere esaminati almeno tre preventivi di spesa confrontabili delle ditte fornitrici richiesti tramite procedura disponibile sul portale SIAN. **Per i soggetti pubblici è consentita la deroga all'utilizzo del sistema di Gestione e Consultazione preventivi presente sull'applicativo SIAN, purché per le forniture il beneficiario pubblico presenti tre offerte di raffronto acquisite su Mepa o su altre piattaforme informatiche utilizzate dalla pubblica amministrazione.**
- d) La definizione della spesa riconducibile a spese generali, come definite ai sensi della lettera c) art. 45 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, deve avvenire con le modalità indicate al punto 3.13.11 del presente Avviso;
- e) un Piano finanziario con indicate le previsioni economiche, fatte su un orizzonte temporale di cinque anni a partire dal saldo, al fine della verifica di quanto previsto al punto 3.14 del presente Avviso (operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento);
- f) clausola di salvaguardia sottoscritta dal richiedente la domanda di sostegno, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e s. m. i., nella quale il sottoscrittore dichiara:
  - i. di essere a conoscenza dell'obbligo di rettificare la domanda di sostegno, al fine di renderla congruente alle eventuali modificazioni o integrazioni che la Regione intendesse apportare al presente Avviso, in forza del quale la medesima è presentata, che si accettano fin d'ora;
  - ii. che tutte le spese sostenute a far tempo dalla data di presentazione della domanda di sostegno sono a proprio rischio e carico esonerando l'Amministrazione regionale da qualunque vincolo o

- obbligo alla concessione del sostegno richiesto;
- g) check list attestante la completezza e la conformità della documentazione conservata nel fascicolo di domanda, nonché la corrispondenza della medesima con le informazioni contenute nella domanda e relativi allegati;
  - h) relazione giustificativa che illustri nel dettaglio l'attribuzione del punteggio di autovalutazione per ogni singolo criterio previsto al punto 2.8;
  - i) check list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. i., scaricabili dal sito (<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/misura7>).

3.3.2. Cantierabilità - Per le domande di sostegno utilmente collocate nella graduatoria e finanziabili in considerazione della dotazione finanziaria della sottomisura, è necessario, pena l'esclusione, trasmettere la seguente documentazione attestante la cantierabilità nei tempi previsti al punto 3.1.4:

- a) per i soggetti sottoposti alle procedure di affidamento previste dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s. m. e i.:
  - il progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. e i.;
  - copia della deliberazione dell'organo competente di approvazione del progetto esecutivo;
  - titoli abilitativi, autorizzazioni, comunicazioni, depositi e nulla-osta previsti dalla normativa vigente. Per quanto concerne la normativa sismica, il richiedente, deve presentare, ove necessario, l'attestazione dell'avvenuto deposito sismico o della sola richiesta di autorizzazione sismica presso gli uffici competenti;
- b) per i soggetti non sottoposti alle procedure di affidamento previste dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s. m. e i.:
  - elaborati progettuali cantierabili;
  - titoli abilitativi, autorizzazioni, comunicazioni, depositi e nulla-osta previsti dalla normativa vigente. Per quanto concerne la normativa sismica, il richiedente, deve presentare, ove necessario, l'attestazione dell'avvenuto deposito sismico o della sola richiesta di autorizzazione sismica presso gli uffici competenti;
- c) nei casi di attività edilizia senza titolo abilitativo, di cui all'art.118 della L.R. n. 1/2015, T.U. Governo del territorio e materie correlate:
  - per il comma 1, dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e s. m. i., sottoscritta a termini di legge, dal direttore lavori incaricato, se previsto, o dal beneficiario attestante che il progetto non necessita di titolo abilitativo e la conformità, dello stesso, agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti per l'attività edilizia vigente;
  - per il comma 2, copia della comunicazione (C.I.L.) al comune competente con gli allegati previsti dalla normativa.

I computi metrici allegati al progetto cantierabile dovranno essere redatti applicando alle quantità complessive i prezzi unitari dei prezziari regionali vigenti al momento della redazione del progetto stesso.

3.3.3 Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente Avviso, sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l'ammissibilità dell'operazione proposta a contributo.

### **3.4.Documentazione del fascicolo di domanda**

3.4.1. Il beneficiario ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale ed il fascicolo di domanda. Nel fascicolo aziendale o nel fascicolo di domanda, ai sensi del presente Avviso, devono essere conservati, integrati ed aggiornati in funzione dell'avanzamento degli investimenti i seguenti documenti, anche al fine di produrle, su richiesta dell'Amministrazione regionale e nei controlli in loco oltre quanto già trasmesso in allegato alla domanda di sostegno e alla cantierabilità:

- a) documentazione attestante la titolarità del possesso degli immobili (terreni e fabbricati) o la disponibilità giuridica del bene oggetto della domanda di sostegno, così come indicato al paragrafo 2.6 del presente Avviso. Nel caso in cui il titolo di possesso dei beni immobili (terreni e fabbricati) abbia una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo quinquennale, a far data dal pagamento finale al beneficiario, il richiedente è tenuto ad acquisire anteriormente alla domanda di liquidazione finale degli aiuti, la documentazione comprovante il rinnovo del possesso di beni immobili (terreni e fabbricati) sui quali mantenere l'impegno assunto;
- b) per i soggetti pubblici in forma singola, deliberazione dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante, o suo delegato, a presentare la domanda, a rilasciare quietanza per la riscossione



- del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nell'atto dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;
- c) per i soggetti pubblici in forma associata: atto costitutivo dell'associazione di Enti pubblici nel quale sia individuato il soggetto capofila a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Nell'atto costitutivo, approvato dai rispettivi organi competenti degli enti partecipanti all'associazione di enti pubblici, dovrà risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nell'atto dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;
- d) fondazioni e associazioni senza fini di lucro e che non svolgano attività economiche:
- i. atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno;
  - ii. dichiarazione del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio;
  - iii. delibera del Consiglio di Amministrazione o direttivo che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Nella delibera dovrà risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nella delibera dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;
- e) atto costitutivo del Partenariato Pubblico Privato (PPP) dal quale si evincano chiaramente le rispettive competenze che si integrano per realizzazione (soggetto pubblico) e gestione (soggetto privato dotato di personalità giuridica) degli investimenti realizzati, in funzione delle diverse responsabilità ed obiettivi che si pone la parte pubblica e la parte privata. Soggetto capofila beneficiario del finanziamento resta in ogni caso il soggetto pubblico. All'atto costitutivo dovrà essere allegata documentazione attestante la personalità giuridica dei soggetti privati;
- f) se del caso stima delle spese generali, come definite ai sensi della lettera c) art. 45 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, calcolata sulla base del DM 140/2012 ovvero Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016;
- g) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e s. m. i., attestante il non avvenuto inizio lavori;
- h) dichiarazione di non recuperabilità dell'IVA secondo la normativa nazionale;
- i) atto di designazione del responsabile del "fascicolo di domanda";
- j) nel caso di acquisto di terreni:
- i. atto di avvio del procedimento per l'acquisizione di terreni per esproprio o cessione bonaria;
  - ii. contratto preliminare di compravendita del terreno oggetto di acquisizione (con autorizzazione della proprietà alla realizzazione degli investimenti);
  - iii. attestazione, completa di planimetrie catastali, di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato;
  - iv. dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e s. m. i., sottoscritta a termini di legge dal beneficiario attestante l'impegno al vincolo di destinazione quinquennale, a far data dal pagamento finale al beneficiario, del terreno oggetto di acquisizione;
  - v. relazione tecnica in merito all'esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'intervento finanziato;
- k) nel caso di acquisto di fabbricati:
- i. contratto preliminare di compravendita del fabbricato oggetto di acquisizione (con autorizzazione della proprietà alla realizzazione degli investimenti);
  - ii. copia conforme all'originale dell'atto notarile debitamente registrato;
  - iii. attestazione, completa di planimetrie catastali, di un tecnico qualificato indipendente, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità del fabbricato alla normativa urbanistica vigente, oppure specifici gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
  - iv. dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e s. m. i., sottoscritta a termini di legge dal venditore attestante che il fabbricato oggetto della vendita non ha beneficiato nell'ultimo decennio di un finanziamento pubblico;
  - v. dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e s. m. i., sottoscritta a termini di legge dal beneficiario attestante l'impegno al vincolo di destinazione quinquennale, a far data dal pagamento finale al beneficiario, del fabbricato oggetto di acquisizione;
  - vi. relazione tecnica in merito all'esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del fabbricato e gli obiettivi dell'intervento finanziato;
- l) ogni ulteriore documentazione prevista da leggi, regolamenti e normative vigenti in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione.

3.4.2. Tutti i contratti, atti e documenti di cui al presente paragrafo debbono essere conservati nel fascicolo, e devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione della domanda di sostegno. In particolare tutte le dichiarazioni devono essere redatte ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e s. m. i.

3.4.3. Nel caso in cui la domanda sia presentata da un beneficiario capofila, la documentazione sopra indicata deve riguardare tutti i soggetti associati e deve essere custodita in un unico fascicolo di domanda a cura del soggetto delegato a sottoscrivere la domanda e a riscuotere il contributo.

3.4.4. In tutti i casi sono fatte salve disposizioni più favorevoli stabilite dalle vigenti normative in materia di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

### **3.5. Procedimenti**

3.5.1. Sono di competenza del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria della Giunta regionale – Sezione Aree protette e tutela e valorizzazione sistemi naturalistici, il cui responsabile è individuato quale unità organizzativa responsabile del procedimento, le seguenti attività:

- a) la proposta di graduatoria delle domande di sostegno pervenute, redatta a seguito di una prima verifica di massima relativa all' ammissibilità degli interventi proposti e dell'autovalutazione relativa ai criteri di selezione;
- b) la proposta dell'elenco delle domande di sostegno utilmente collocate nella graduatoria e finanziabili in considerazione della dotazione finanziaria della sottomisura;
- c) l'istruttoria tecnica ed amministrativa delle domande di sostegno;
- d) la predisposizione del documento istruttorio di concessione/diniego e della proposta di approvazione dei progetti;
- e) l'istruttoria e la proposta di approvazione del consuntivo dei lavori realizzati;
- f) la predisposizione degli elenchi di liquidazione.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure il responsabile del procedimento è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), sia in versione informatica che cartacea.

Le attività istruttorie comprendono le richieste, sottoscritte dal responsabile del procedimento, di integrazione o regolarizzazione delle domande di sostegno o pagamento risultate incomplete o irregolari, dando termini per la presentazione della documentazione o per la regolarizzazione coerenti con i tempi dei procedimenti di approvazione o pagamento.

#### **3.5.2. Procedimento domande di sostegno**

Entro 30 giorni, a partire dal giorno successivo la presentazione delle domande di sostegno, il Servizio competente effettua la verifica della ricevibilità e formula eventuali richieste di integrazione e regolarizzazione.

Il Servizio competente, a seguito della verifica della ricevibilità della domanda di sostegno e della valutazione relativa ai criteri di selezione per gli investimenti proposti, effettua la pubblicazione di una graduatoria delle domande di sostegno unitamente all'elenco delle domande da avviare all'istruttoria tecnica ed amministrativa, in considerazione della dotazione finanziaria della sottomisura, e la declaratoria delle domande di sostegno irricevibili.

L'atto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale.

L'inserimento della domanda nella graduatoria e nell'elenco delle domande da avviare alla fase istruttoria non determina l'assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante nei confronti del richiedente gli aiuti.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica di utile collocazione nella graduatoria delle domande di sostegno finanziabili, i beneficiari devono presentare prova documentale delle richieste di rilascio dei titoli abilitativi e/o autorizzazioni agli enti competenti (escluse le autorizzazioni di competenza del beneficiario stesso) pena la decadenza della domanda di sostegno.

Il progetto esecutivo corredato dai titoli abilitativi dovrà essere presentato al Servizio competente entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notifica di utile collocazione nella graduatoria delle domande di sostegno finanziabili, salvo proroghe autorizzate dal Responsabile di Misura competente.

Entro 60 giorni, dalla presentazione delle integrazioni richieste in fase di istruttoria tecnica ed amministrativa del progetto cantierabile, il Servizio completa l'istruttoria tecnica e amministrativa delle domande di sostegno e propone l'atto di concessione degli aiuti, riportando anche l'elenco delle domande non ammissibili.

Entro 15 giorni, dall'atto di concessione, è comunicata al beneficiario la concessione degli aiuti.

### 3.5.3. Procedimento domande di pagamento

Il saldo del finanziamento è versato a lavori ultimati, previa presentazione di apposita domanda di pagamento, completa della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, ed approvazione del consuntivo dei lavori.

Sono ammissibili a liquidazioni anche domande di pagamento per consuntivi relativi a stralci funzionali di importo, al netto dell'anticipo, non inferiore al 30 per cento del finanziamento assegnato, per i quali deve essere prodotta la medesima documentazione richiesta per la liquidazione del saldo.

Entro 30 giorni, a partire dal giorno successivo la presentazione delle domande di pagamento, il Servizio competente effettua la verifica della ricevibilità e formula eventuali richieste di integrazione e regolarizzazione.

Entro 60 giorni, a partire dal giorno successivo la presentazione delle domande di pagamento integrate, regolarizzate e corredate della documentazione richiesta il Servizio competente effettua l'istruttoria tecnica ed amministrativa delle domande di pagamento ed invia eventuali richieste di integrazione.

Entro 60 giorni, dalla presentazione delle integrazioni richieste in fase di istruttoria tecnica ed amministrativa, il Servizio completa l'istruttoria tecnica e amministrativa delle domande di pagamento e propone l'atto di liquidazione degli aiuti, riportando anche l'elenco delle domande non ammissibili.

Entro 15 giorni, dall'atto di liquidazione, è comunicata al beneficiario la liquidazione degli aiuti.

Il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, , effettua i controlli amministrativi sulla contabilità finale, o relativa a stralci funzionali, e gli accertamenti con sopralluogo, assume le determinazioni conseguenti alle risultanze dell'accertamento finale e provvede all'inoltro, degli elenchi di liquidazione all'organismo pagatore per l'erogazione per il tramite dell'autorità di gestione, del saldo del contributo. Il provvedimento di approvazione dello stato finale è inoltre notificato al beneficiario.

3.5.4. La durata delle fasi indicate è rispettata qualora vengano rispettati tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni fase istruttoria del procedimento. In ogni caso i termini devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati alle risorse umane che verranno messe a disposizione per l'attività istruttoria. Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 e s. m. i., in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

3.5.5. La mancata o tardiva risposta alla richiesta di integrazione, nei tempi indicati nella stessa, comporta l'applicazione delle disposizioni stabilite a livello regionale in materia di riduzioni ed esclusioni.

3.5.6. L'istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento è effettuata in conformità a quanto stabilito dall'articolo 48 e successivi del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 ed in particolare:

- a) tutte le domande di sostegno e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze;
- b) i controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori. I controlli comprendono in particolare la verifica dei seguenti elementi:
  - i. l'ammissibilità del beneficiario;
  - ii. i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
  - iii. il rispetto dei criteri di selezione;
  - iv. per i costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati, comprese le spese generali. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento (prezzario), il raffronto di diverse offerte oppure, qualora necessario, l'esame di un comitato di valutazione;
- c) i controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella sottomisura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:
  - i. della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
  - ii. dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati;
- d) i controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari

tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno;

- e) i controlli amministrativi sulle operazioni comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

3.5.7. L'istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento prevede inoltre la verifica del permanere delle condizioni di un punteggio non inferiore a quello dell'ultima proposta progettuale utilmente collocata nella graduatoria e finanziabile in considerazione della dotazione finanziaria della sottomisura.

3.5.8. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014. Il Servizio regionale competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Esso determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

A norma dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014, se l'importo stabilito alla lettera a) supera l'importo stabilito alla lettera b) di più del 10%, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La sanzione amministrativa di cui commi precedenti, si applica, *mutatis mutandis*, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

3.5.9. In materia di riduzioni ed esclusioni si fa riferimento a quanto disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

### **3.6. Impegni dei beneficiari**

Il beneficiario ai fini dell'ottenimento dei contributi, assume quali propri, le dichiarazioni e gli impegni indicati nella domanda di sostegno, nei quadri facenti parte della stessa e nella relativa documentazione presentata e diviene responsabile di ogni dichiarazione in essa rilasciata.

Il richiedente ai fini dell'ottenimento dei contributi, assume quali proprie dichiarazioni ed impegni di carattere generale:

- a) che quanto esposto nella domanda e relativi allegati risponde al vero;
- b) di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la domanda;
- c) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale 2014-2020 sottoposto all'approvazione della Commissione europea per accedere alle misure prescelte;
- d) di essere a conoscenza che le misure cui ha aderito potranno subire, da parte della Commissione europea, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della domanda;
- e) di accettare sin d'ora eventuali modifiche al regime di aiuti di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013, introdotte con successivi regolamenti comunitari e disposizioni nazionali, anche in materia di controlli e sanzioni;
- f) di essere a conoscenza che la Regione può, a suo insindacabile giudizio e senza che il richiedente possa vantare diritti nei confronti dell'Amministrazione regionale, interrompere o prorogare i termini di presentazione delle domande ovvero modificare il presente Avviso pubblico;
- g) di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel Programma, nel presente Avviso e nella domanda;
- h) di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presentazione della domanda;
- i) di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente e/o mancato rispetto degli impegni

sottoscritti, tranne i casi di forza maggiore, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente;

- j) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dagli artt. 35 e 36 (riduzioni ed esclusioni) del Reg. delegato (UE) n. 640/2014;
- k) di consentire che l'autorità competente abbia accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli immobili e alle aree e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- l) che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha chiesto e non intende chiedere per il futuro contributi, detrazioni ed agevolazioni ad altri enti pubblici;
- m) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti, tra l'altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- n) di essere a conoscenza che i pagamenti, in relazione alle sottomisure avverranno con i fondi FEASR, per il tramite dell'organismo pagatore riconosciuto, e che potrebbero verificarsi ritardi o dilazioni nei termini di pagamento legate alle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario;
- o) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001.

Ed inoltre si impegna:

- p) a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali;
- q) a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e del Programma di Sviluppo rurale regionale approvato dalla Commissione europea;
- r) a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
- s) a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (UE) n. 1305/2013;
- t) ad esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo.

Le dichiarazioni e gli impegni sono assunti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, mediante la sottoscrizione del modello di domanda.

### **3.7.Varianti**

3.7.1. Le varianti devono essere autorizzate dal Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria, che si riserva di accettarle o meno, a seguito della verifica:

- a) del permanere dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità;
- b) del raggiungimento di un punteggio minimo di ammissibilità in base ai criteri di selezione;
- c) del raggiungimento di un punteggio non inferiore a quello dell'ultima domanda di sostegno utilmente collocata nella graduatoria e finanziabile in considerazione della dotazione finanziaria della sottomisura.

Le varianti, di norma, devono essere preventivamente richieste.

I tempi procedurali, di istruttoria di domande di pagamento di SAL o saldo e di approvazione del consuntivo dei lavori realizzati, sono subordinati ai tempi di approvazione di eventuali varianti nel caso in cui la richiesta di variante non sia trasmessa al Servizio competente almeno 30 giorni antecedenti la data di scadenza fissata nel nulla osta per la presentazione della domanda di pagamento di SAL o saldo.

3.7.2. Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare sono considerate varianti:

- a) cambio di beneficiario;
- b) cambio di sede dell'investimento;
- c) modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
- d) modifica della tipologia di opere approvate.

3.7.3. Non sono considerate varianti le modifiche non sostanziali, se coerenti con gli obiettivi del programma e rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti. Le modifiche non sostanziali per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione.

Di norma non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa definita da parte dell'Autorità di gestione

nell'ambito delle disposizioni attuative, così come ad esempio i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria. In attesa di eventuali disposizioni regionali che disciplinano la definizione di variante sostanziale la soglia di variazione di spesa tra tipologie di investimento è fissata al 10%.

3.7.4. Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa.

3.7.5. Le varianti non possono in ogni caso modificare il limite massimo di spesa e di contributo ammessi e il termine per la realizzazione degli interventi.

3.7.6. La richiesta di variante dovrà essere corredata dalla documentazione elencata al paragrafo 3.3. e da una tabella relativa ai punti in possesso in base ai criteri di selezione, che tengano conto delle variazioni progettuali che s'intendono apportare.

3.7.7. Delle modifiche non sostanziali, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, dovrà essere data comunicazione, entro i termini di presentazione della domanda di pagamento SAL o saldo, con idonea documentazione.

3.7.8. Fermo restando che ogni variante dovrà essere cantierabile ai sensi della normativa vigente.

### **3.8.Cambio beneficiario**

3.8.1. Nel caso in cui, successivamente al provvedimento di concessione e prima dell'erogazione del saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto quest'ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda di sostegno e della concessione a condizione che dimostri:

- il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso e il mantenimento della posizione utile della domanda di sostegno nell'ambito delle domande risultate finanziate, secondo i criteri di selezione;
- l'assunzione degli impegni mediante la sottoscrizione delle dichiarazioni e degli impegni previsti dal presente Avviso.

L'istruttoria dell'istanza viene svolta dal Servizio competente che accerta la sussistenza delle condizioni e stabilisce l'accoglimento o meno dell'istanza.

3.8.2. Nel caso in cui il cambio di titolarità avvenga, dopo l'erogazione del saldo ed entro il periodo vincolativo, il subentrante diventa responsabile degli impegni previsti dall'Avviso e di quelli derivanti dalla concessione dell'aiuto e li assume quali propri.

Il Servizio competente prende atto degli impegni del nuovo soggetto notificando a quest'ultimo che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo possono determinare l'avvio del procedimento di revoca nei confronti del subentrante stesso.

Qualora il subentrante delle particelle oggetto di intervento non intenda assumere gli impegni del cedente, il Servizio competente avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca.

3.8.3. Alla richiesta di cambio beneficiario, presentata nei termini eventualmente stabiliti dalle norme dell'OP- AGEA o da successive disposizioni regionali, deve essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) sottoscritta dal subentrante che dichiara, specificando il numero della domanda di sostegno soggetta al cambio beneficiario:

- a) di voler subentrare a proprio nome nella suddetta domanda specificando la motivazione del subentro;
- b) di essere in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per accedere agli aiuti di cui al presente Avviso;
- c) di aver costituito/aggiornato il fascicolo aziendale, specificando il soggetto presso il quale è detenuto il fascicolo stesso;
- d) di aver costituito il fascicolo di domanda e designato il "responsabile del fascicolo";
- e) di impegnarsi ad ultimare i lavori nei tempi previsti dall'Avviso pubblico e rispettando le eventuali prescrizioni tecnico-amministrative stabilite al momento della notifica della concessione degli aiuti;
- f) di essere a conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 – 2020 sottoposto all'approvazione da parte della Commissione Europea, dell'Avviso pubblico relativo alla sottomisura in oggetto e dei regolamenti e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, anche in

- materia di controlli e sanzioni;
- g) di essere pienamente a conoscenza degli obblighi specifici derivanti dalla presente richiesta di subentro e di assumere a proprio carico gli impegni assunti in precedenza dal beneficiario della domanda di sostegno;
  - h) di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti previsti dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale.

Alla richiesta di subentro devono inoltre essere allegati eventuali documenti comprovanti le motivazioni del cambio beneficiario ed il possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per accedere agli aiuti di cui al presente Avviso.

Al fine di accertare l'ammissibilità della domanda di subentro, potrà essere richiesta in fase di istruttoria ulteriore documentazione oltre a quella sopra indicata.

3.8.4. Il Servizio competente prende atto degli impegni del nuovo soggetto notificando a quest'ultimo che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo possono determinare l'avvio del procedimento di revoca nei confronti del subentrante stesso, nel rispetto di eventuali disposizioni emanate a riguardo dall'OP- AGEA.

### **3.9. Proroghe**

3.9.1. I termini di scadenza per l'esecuzione delle operazioni e per la rendicontazione delle relative spese sono perentori, salvo modifiche dei termini o proroghe autorizzate dal Responsabile di Misura competente.

3.9.2. Alla richiesta di proroga sottoscritta dal richiedente o dal responsabile del fascicolo di domanda, deve essere allegata la presente documentazione:

- a) relazione dettagliata che motiva la richiesta e indica il periodo di proroga richiesto;
- b) relazione tecnica sullo stato di avanzamento di lavori a firma del direttore dei lavori;
- c) eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- d) nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'anticipo, l'impegno alla completa conclusione dei lavori ed alla presentazione del rendiconto entro la nuova scadenza e, se necessario:
  - i. per i soggetti privati, l'impegno a prorogare la polizza fideiussoria secondo le modalità e per il periodo di copertura stabiliti dall'OP- AGEA;
  - ii. per gli enti pubblici, un atto rilasciato dall'organo giuridico decisionale è ritenuto equivalente alla garanzia suddetta a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo erogato a titolo di anticipo se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto.

3.9.3. La richiesta di proroga deve essere presentata entro la data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di pagamento saldo, pena il diniego della stessa.

3.9.4. In ogni caso le proroghe, seppur nel rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di parte, sono concesse solo se compatibili con le scadenze finanziarie annuali dei fondi FEASR e con le procedure di erogazione degli aiuti stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA.

### **3.10. Anticipi e Garanzie**

3.10.1. La presentazione delle domande di anticipo segue le modalità indicate al paragrafo 3.2.

3.10.2. In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto pubblico per l'investimento. L'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante per l'investimento stesso, devono essere escluse le spese per le azioni di sensibilizzazione e gli studi e deve essere subordinato al rilascio di una garanzia bancaria, o equivalente, corrispondente al 100% dell'ammontare dell'anticipo stesso.

3.10.3. Nel caso di beneficiari pubblici, l'anticipo può essere richiesto alternativamente:

1. Dopo l'espletazione della gara d'appalto nel limite del 50% dell'importo definitivo del progetto (max 50% dell'importo risultante dopo l'espletamento delle procedure di gara, così come da quadro economico post gara, nel rispetto dell'Art. 3.12 del documento Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020). In questo caso prima della presentazione della domanda di pagamento di anticipo, dovrà essere presentata una domanda di "variante per ribasso

d'asta", tramite il portale SIAN, al fine della rimodulazione del quadro economico a seguito dell'espletamento della procedura di gara;

2. Prima dell'espletamento della gara d'appalto, nel limite del 30% dell'importo concesso;

La richiesta di anticipazione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo a firma del legale rappresentante dell'ente pubblico beneficiario o del partner pubblico (in caso di partenariato pubblico-privato). Per il pagamento dell'anticipo deve essere presentata domanda di pagamento, compilata conformemente al modello presente sul portale SIAN.

Nel caso in cui la domanda di pagamento di anticipo venga presentata dopo l'espletamento della procedura di gara (punto 1), la stessa dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- a) dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo a firma del legale rappresentante dell'Ente Pubblico beneficiario prodotta sullo specifico applicativo del sistema SIAN la cui durata di validità e modalità di rinnovo devono essere conformi a quelle stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA.;
- b) atto di affidamento dei lavori /forniture;
- c) contratto di appalto sottoscritto dalle parti;
- d) verbale di consegna ed inizio lavori;
- e) quadro economico del progetto post gara
- f) check list di autovalutazione in merito alle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) relativa alle procedure adottate dall'ente, in conformità alle disposizioni emanate da OP-AGEA, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento;
- g) documento di identità in corso di validità;

Nel caso in cui la domanda di pagamento di anticipo venga presentata prima dell'espletamento della procedura di gara (punto 2) la stessa dovrà essere corredata della documentazione di cui alle lettere a), f) e g).

3.10.4. La garanzia è svincolata una volta che l' Organismo Pagatore AGEA competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo.

3.10.5. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

### **3.11. Domanda di pagamento: termine concesso - documentazione da allegare**

3.11.1. La presentazione delle domande di pagamento segue le modalità indicate al paragrafo 3.2.

3.11.2. I beneficiari del sostegno agli investimenti possono presentare domande di pagamento di **acconto** (SAL – Stato di Avanzamento Lavori) ) la cui entità viene stabilita in rapporto alla spesa sostenuta per l'avanzamento nella realizzazione dell'operazione.

Il SAL può essere richiesto da beneficiari che possono aver già percepito una quota di contributo a titolo di anticipo e pertanto si distinguono le seguenti casistiche:

- a) erogazione del SAL nel caso di anticipo erogato;
- b) erogazione del SAL nel caso di anticipo non erogato.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a) la quota di SAL richiesto non può essere inferiore al 30% del contributo totale concesso; le spese rendicontate devono coprire almeno quanto già erogato a titolo di anticipo più la quota richiesta a titolo di SAL..

Nell'ipotesi di cui alla lettera b), lo stato di avanzamento può essere richiesto una o più volte, rendicontando ogni volta una spesa minima pari al 30% del contributo concesso. Il SAL erogabile complessivamente potrà raggiungere il 90% del contributo concesso.

3.11.3. Il termine per la presentazione della domanda di pagamento relativa al consuntivo conclusivo dei lavori, completo della rendicontazione delle spese, è fissato al **30 giugno 2024**, salvo modifiche dei termini o proroghe autorizzate dal Responsabile di Misura competente, pena l'esclusione.

3.11.4. Il mancato inoltro della domanda di pagamento del saldo del contributo entro i termini fissati nella comunicazione di ammissione degli aiuti o di proroga comporta la decadenza della domanda di sostegno



e il conseguente recupero delle anticipazioni indebitamente percepite.

3.11.5. Unitamente alle domande di pagamento, come indicate ai paragrafi 3.11.2 e 3.11.3 del presente Avviso il beneficiario deve presentare la seguente documentazione consuntiva:

- a) certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo, e ogni ulteriore documentazione necessaria per l'esercizio e l'utilizzo delle opere realizzate ai sensi della normativa vigente (es. certificati di abitabilità, agibilità, conformità, autorizzazioni al funzionamento);
- b) elaborati consuntivi dei lavori realizzati, come descritti al paragrafo 3.3.2 solo nel caso siano difformi dagli elaborati trasmessi unitamente alla domanda di sostegno o ad un eventuale variante;
- c) computi metrici consuntivi redatti sulla scorta dei prezzi utilizzati per la redazione di quelli preventivi, completi dello sviluppo analitico delle quantità desunte sulla base delle quote riportate nei disegni e grafici consuntivi, al fine di verificare la congruità della spesa sostenuta;
- d) quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, comprendente le voci computate come risultanti dallo stato finale dei lavori, il prezzo totale effettivamente pagato, gli estremi della relativa fattura debitamente annullata, l'importo imponibile complessivo;
- e) se del caso prospetti di calcolo delle parcelle relative alle spese generali calcolati sulla base del DM 140/2012 per quanti sono i diversi professionisti intervenuti nella realizzazione del programma di investimenti;
- f) elenco dei documenti giustificativi della spesa e dei corrispondenti documenti di pagamento;
- g) copia conforme dei documenti giustificativi della spesa sostenuta (fatture riportanti CUP del progetto, documenti avente forza probatoria equivalente) nei quali la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate;
- h) copia dei documenti dimostranti l'avvenuto pagamento con le modalità previste al paragrafo 3.11.10 del presente Avviso;
- i) nel caso il beneficiario sia un soggetto pubblico, mandati di pagamento debitamente quietanzati;
- j) nel caso di beneficiario sia un soggetto privato, estratto conto del conto corrente, come definito al paragrafo 3.11.6, rilasciato dall'istituto di credito di appoggio ove sono elencate le scritture contabili eseguite;
- k) copia conforme all'originale dell'atto notarile debitamente registrato, in caso di acquisto di beni immobili;
- l) dichiarazione previste in applicazione del D. Lgs. n. 159/2011 e s. m. i. in tema di documentazione antimafia;
- m) dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale riconosciute in relazione ai titoli di spesa allegati alla domanda di pagamento;
- n) check list di autovalutazione in merito alle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i.) relative alle procedure adottate dall'ente, in conformità alle disposizioni emanate da AGEA – OP, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento;
- o) qualora la dichiarazione trasmessa in sede di domanda di sostegno riporti la non recuperabilità dell'IVA, certificazione di un soggetto terzo (Agenzia delle Entrate o Revisore dei Conti), attestante che per l'operazione finanziata non sono state emesse fatture che comportano flussi di IVA in entrata.

3.11.6. Sono ammissibili a contributo solo le spese effettivamente sostenute ed afferenti agli interventi realizzati sulla scorta dei progetti approvati, o di loro varianti, rispetto alle quali sarà determinata l'entità del saldo.

Tali spese devono corrispondere a pagamenti eseguiti dal beneficiario giustificati da fatture pagate o da documenti contabili di equivalente valore probatorio. Il pagamento effettuato, nel caso di enti pubblici, deve trovare riscontro nel mandato di pagamento regolarmente quietanzato dalla banca.

3.11.7. In conformità con l'articolo 66 del Reg. (UE) n. 1305/13, è necessario che i beneficiari del contributo "adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento".

Pertanto, ai fini del presente Avviso, sussiste l'obbligo da parte del beneficiario di effettuare tutte le transazioni relative all'intervento oggetto di aiuto attraverso un unico conto corrente.

Per gli Enti pubblici e gli Organismi di diritto pubblico, ai fini del presente Avviso, sussiste l'obbligo di individuare come codice contabile univoco per tutte le transazioni relative all'intervento oggetto di aiuto il Codice Unico di Progetto.

3.11.8. Le fatture o i documenti giustificativi che includano spese diverse da quelle per le quali si richiede il sostegno, qualora imputati per la quota parte di spesa inerente la realizzazione dell'intervento oggetto

degli aiuti, possono essere considerati ammissibili qualora direttamente identificabili nel giustificativo di spesa.

3.11.9. Le fatture o i documenti giustificativi non integralmente pagati verranno considerati ammissibili solo per la quota saldata alla data di presentazione della domanda di pagamento, fermo restando l'obbligo da parte del beneficiario di provvedere al loro integrale pagamento entro la conclusione dell'istruttoria, pena l'inammissibilità dei suddetti giustificativi di spesa.

3.11.10. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi previsti dal presente Avviso, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati ~~(o co-intestati)~~ al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

3.11.11. Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;
- b) carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
- c) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
- e) pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste). Il beneficiario deve presentare una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che specifichi gli importi versati in relazione alle diverse fatture, comprese quelle portate a rendiconto. Tale dichiarazione deve essere prodotta anche nel caso di "F24" effettuato in compensazione.

Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.

3.11.12. Il pagamento in contanti non è consentito.

### **3.12. Operazioni realizzate da Enti pubblici e organismi di diritto pubblico**

Deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti pubblici, in conformità al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e s. m. i.

### **3.13. Spese ammissibili**

3.13.1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

3.13.2. Ai sensi dell' art. 45 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono ammissibili a beneficiare del sostegno previsto dal presente Avviso unicamente le seguenti voci di spesa:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili (terreni e fabbricati);
- b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);
- d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
- e) i costi di elaborazione di piani di gestione e loro equivalenti.

3.13.3. Nell'ambito delle spese ritenute ammissibili dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale, sono riconosciute eleggibili a contributo, le spese effettivamente sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno, fatte salve le spese generali di cui all'art. 45 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

3.13.4. Non sono riconosciute ammissibili a contributo le spese effettivamente sostenute in data successiva alla data di presentazione della domanda di pagamento di SAL o saldo.

3.13.5. L'acquisto di terreni edificati e di terreni non edificati nel limite del 10% del costo totale dell'operazione, costituisce una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento del FEASR purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato;
- b) esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione, nonché di un periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria.

3.13.6. L'acquisto di fabbricati, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento del FEASR purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) attestazione (completa di planimetrie catastali) di un tecnico qualificato indipendente, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità del fabbricato alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- b) il fabbricato non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- c) esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del fabbricato e gli obiettivi dell'operazione, nonché di un periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria.

3.13.7. Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non compresi nelle voci dei prezzari regionali vigenti, al momento della presentazione della domanda di sostegno, per determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto dovranno essere acquisiti almeno tre preventivi di spesa confrontabili, rilasciati da fornitori diversi e riportati nei dettagli l'oggetto della fornitura, e procedendo quindi nella scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo.

A tale scopo, è necessario che sia fornita una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico – economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso

3.13.8. Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

3.13.9. Anche per gli investimenti immateriali, al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi, per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del

piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate almeno tre differenti offerte. Le suddette offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi previsti.

3.13.10. L'IVA costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, solo in caso di irrecoverabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

3.13.11. Le spese generali ai sensi dell'art. 45 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, si riferiscono alle spese come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, collegate agli investimenti quali:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili (terreni e fabbricati);
- b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene.

Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b).

3.13.12. Le spese generali sono ammesse a contributo nel limite massimo del 12% dell'importo complessivo dell'investimento e la definizione della spesa deve avvenire, al fine di garantire la ragionevolezza dei costi in base:

- a) ai criteri previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 per i soggetti non sottoposti alle procedure di affidamento di servizi previste dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. i. Il compenso per la prestazione dei professionisti è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:
  - i. il costo economico delle singole categorie componenti l'opera;
  - ii. il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera;
  - iii. la complessità della prestazione;
  - iv. la specificità della prestazione.
- b) alle procedure di affidamento di servizi previste dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. i. per i soggetti sottoposti alla suddetta normativa.

3.13.13. L'importo relativo alle spese generali calcolato sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 ovvero al Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 verrà ricondotto:

- a) al 12% dell'importo complessivo dell'investimento ammissibile per lavori e forniture (punto 2.5 del presente Avviso);
- b) in fase consuntiva all'importo dei giustificativi di spesa.

3.13.14. Le spese generali sono ammissibili qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'operazione cofinanziata e certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione a tale operazione.

3.13.15. L'utilizzo di eventuali economie di progetto deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, qualora ricorrano le condizioni di variante sostanziale, indicate nel paragrafo 3.7 del presente Avviso.

3.13.16. Qualora la stazione appaltante per l'esperimento delle procedure di affidamento previste dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s. m. i. debba aggiornare l'importo a base d'asta indicato al momento della presentazione della domanda di sostegno, l'importo eventualmente eccedente il contributo assentito rimane a carico della stazione appaltante.

3.13.17. Non sono ammissibili al cofinanziamento previsto dal presente Avviso le seguenti voci:

- a) i semplici investimenti di sostituzione;
- b) acquisto terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata;
- c) acquisto di fabbricati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti;
- d) acquisto di materiale usato o di occasione;
- e) oneri finanziari: ovvero gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito di un regime di Aiuti di Stato autorizzato), gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- f) oneri relativi a conti bancari: ovvero le spese di apertura e di gestione di conti bancari;

- g) ammende, penali e spese per controversie legali;
- h) spese per garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari;
- i) i contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
- j) opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario o qualsiasi altra operazione che il beneficiario non è in grado di realizzare.

Non sono inoltre ammissibili al sostegno gli investimenti e le spese relative all'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora.

3.13.18. Ai fini della definizione delle norme che disciplinano l'ammissibilità delle spese, per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" e s. m. i. (<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/ammissibilita-delle-spesse-2014-2020>).

### **3.14. Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento**

3.14.1. Ai fini del presente Avviso per le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento, si applica quanto previsto dall'art. 61 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

3.14.2. Per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento. Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

3.14.3. La spesa ammissibile dell'operazione è ridotta anticipatamente tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento che copre sia l'esecuzione dell'operazione che i cinque anni successivi alla data di liquidazione del saldo.

3.14.4. Per il metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate di operazioni che generano entrate nette si fa riferimento a quanto previsto nella Sezione III del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014.

3.14.5. Ai fini del presente Avviso, il calcolo delle entrate nette attualizzate di operazioni che generano entrate nette deve essere applicato anche alle operazioni il cui costo ammissibile totale non superi euro 1.000.000,00.

### **3.15. Informazione e comunicazione**

3.15.1. I beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, Allegato III Parte 1, paragrafo 2 e Parte 2, paragrafi 1 e 2, per un periodo di cinque anni a far data dal pagamento finale al beneficiario.

3.15.2. Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:

- a) l'emblema dell'Unione;
- b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Nel caso di un'azione informativa o pubblicitaria collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un Fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

3.15.3. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e

- risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a euro 10.000, e in funzione dell'operazione sovvenzionata (ad esempio per le operazioni di cui all'articolo 20 sul rinnovamento dei villaggi o per i progetti Leader), almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzia il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione nell'ambito di un PSR comporta un investimento (ad esempio, in un'azienda agricola o alimentare) il cui sostegno pubblico totale supera euro 50.000, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;
  - c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera euro 500.000.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- i. il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera euro 500.000;
- ii. l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto o dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1. Queste informazioni occupano almeno il 25% dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

#### 3.15.4. Logo e slogan.

Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici presentati sul sito [http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download\\_en.htm](http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm), unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali».

#### 3.15.5. Materiale di informazione e comunicazione.

Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini ecc.) e i poster concernenti le misure e gli interventi cofinanziati dal FEASR devono recare, sul frontespizio, una chiara indicazione della partecipazione dell'Unione nonché, qualora vi figurino anche un emblema nazionale o regionale, l'emblema dell'Unione. Le pubblicazioni devono inoltre menzionare l'organismo responsabile dell'informazione e l'autorità di gestione designata per l'esecuzione dell'aiuto del FEASR e/o nazionale in questione.

I criteri di cui al precedente paragrafo si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo. I siti web relativi al FEASR devono:

- a) menzionare il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale;
- b) recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.

3.15.6. Per quanto attiene al contenuto delle informazioni, alle caratteristiche e ai loghi da esporre obbligatoriamente vale quanto previsto dal Manuale operativo in merito agli obblighi di informazione, approvato dal Comitato di Sorveglianza del 18 Gennaio 2016, e consultabile all'indirizzo internet: <http://www.regione.umbria.it/documents/18/1216738/PSR+2014-20+Obblighi+di+Comunicazione/dc726102-da8d-49ab-aade-78b9b7772034>

### 3.16. Revoca del beneficio

3.16.1. Il beneficio è revocato nei seguenti casi:

- a) per espressa rinuncia del titolare dei terreni, degli immobili o del beneficiario;
- b) per mancata presentazione del consuntivo dei lavori entro i termini stabiliti senza alcuna motivazione o richiesta di proroga;
- c) per le violazioni delle dichiarazioni e degli impegni, in applicazione alla normativa vigente.

Nei casi previsti ai precedenti punti a), b) e c) le somme già riscosse dal beneficiario devono essere restituite dalla stessa all'organismo pagatore.

3.16.2. Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto, né parziale né integrale, in caso di forza maggiore e

nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 per come richiamate dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e ulteriormente specificate dal Reg. delegato (UE) n. 640/2014.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio del Servizio competente, devono essere comunicati a quest'ultimo per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

### **3.17.Monitoraggio e controllo**

Ai fini del monitoraggio fisico e finanziario il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, acquisisce i dati e le informazioni necessarie.

Il beneficiario è tenuto a inviare tutti i dati e le informazioni indispensabili all'attività di monitoraggio.

### **3.18.Pianificazione finanziaria**

La dotazione di spesa pubblica prevista dal presente Avviso è la seguente:

<b>Partecipazione FEASR</b>	<b>Spesa Pubblica Totale</b>
Euro 431.200,00	Euro 1.000.000,00

L'aliquota di sostegno del FEASR è il 43,12% di ciascun importo sopra indicato.

L'Autorità di gestione si riserva di aumentare tale dotazione in base alle disponibilità finanziarie nel periodo di validità del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020.

### **3.19.Informativa ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 675/1996 e s. m. i.**

3.19.1. I dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati anche informaticamente, ai sensi della Legge n. 675/1996 e s. m. i., esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. L'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, qualora ne ricorrano gli estremi, la cancellazione, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

3.19.2. Il titolare del trattamento è il Dirigente del Servizio Foreste, montagna e sistemi naturalistici e Faunistica - Venatoria.